



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fratelli CASETTI"

Viale dei Combattenti 1, 28865 Crevaladossola (VB)
Telefono: 0324 33229 - Cod. Mecc.: VBIC80800E
PEO: vbic80800e@istruzione.it - PEC: vbic80800e@pec.istruzione.it
www.iccasetti.org



Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Ai docenti

Agli atti

Al sito web

OGGETTO: Informativa sull'Istruzione Parentale - Aspetti normativi e operativi

Col presente documento, si forniscono informazioni di carattere normativo e operativo inerenti alla cosiddetta *Istruzione parentale*.

Definizione e normativa

L'espressione "istruzione parentale" indica la scelta delle famiglie di provvedere direttamente all'educazione e istruzione dei figli, scelta che non implica necessariamente che l'istruzione sia impartita esclusivamente tra le mura domestiche e direttamente dai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale. L'istruzione parentale può essere impartita anche da "precettori" scelti dalle famiglie o agenzie educative, che possono curare la formazione di gruppi di ragazzi. Più che riferirsi ad uno specifico modello organizzativo e gestionale, l'istruzione parentale indica piuttosto l'esercizio di una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti e in quali contesti relazionali e valoriali.

L'istruzione parentale è dunque una modalità di attuazione di quanto previsto dall'art. 30 della Costituzione ("È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio."), che si affianca ai canali scolastici del Sistema nazionale di istruzione e formazione, garantiti dall'art. 34 della Costituzione ("La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.").

Oltre a due articoli costituzionali, i principali riferimenti normativi alla base dell'istruzione parentale sono:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1949, art. 26;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art. 111, comma 2;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 59, art. 8, comma 4; art. 11, commi 5 e 6;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, art. 14;
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1;
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fratelli CASETTI”



Viale dei Combattenti 1, 28865 Crevoladossola (VB)
Telefono: 0324 33229 - Cod. Mecc.: VBIC80800E
PEO: vbic80800e@istruzione.it - PEC: vbic80800e@pec.istruzione.it
www.iccasetti.org

- Circolare Ministeriale 23 dicembre 2005, n. 93, prot.2471/Dip./segr.;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622;
- Circolare Ministeriale 26 marzo 2010, n. 35;
- Circolare Ministeriale 5 aprile 2011, n. 27, prot. n. 2368 /R.U./U;
- Circolare Ministeriale 29 dicembre 2011, n. 110 (e successive CC.MM. annuali sulle iscrizioni: es. C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art.23;
- Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5;
- Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni con la legge 13 novembre 2023, n. 159;
- Decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218.

Obbligo di istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, che, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della L. 296/2006, prevede che “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. [...] L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. [...] L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre all'anno scolastico 2007/2008.”

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli apprendimento e di formazione.

Nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequenza di una scuola, pubblica o privata.

L'art. 1, comma 4. del D.lgs. 76/2005 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”) prevede che: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fratelli CASETTI”



Viale dei Combattenti 1, 28865 Crevoladossola (VB)
Telefono: 0324 33229 - Cod. Mecc.: VBIC80800E
PEO: vbic80800e@istruzione.it - PEC: vbic80800e@pec.istruzione.it
www.iccasetti.org

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Alla luce di tali norme, di rango primario, va precisato che:

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
- La scelta della istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata alla autorità competente da parte di entrambi i genitori o da chi ne fa le veci entro la data di termine di presentazione delle iscrizioni.
- Come previsto dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione alle autorità (non a farne domanda).
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 del D.Lgs. 76/2005).
- Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5, comma 2, lettera b, D.Lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione. In ogni caso, dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione, essa diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.
- I genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale che scelgono l'istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli. La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fratelli CASETTI”



Viale dei Combattenti 1, 28865 Crevoladossola (VB)
Telefono: 0324 33229 - Cod. Mecc.: VBIC80800E
PEO: vbic80800e@istruzione.it - PEC: vbic80800e@pec.istruzione.it
www.iccasetti.org

si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali professionisti. Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori o a chi ne fa le veci di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del proprio figlio.

Esami di idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33, comma 5, della Costituzione ("È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale."). I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie).

I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del D.Lgs. 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità". La C.M. n. 35 del 26/3/2010 regola la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrivendo che sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi (C.M. 35/2010):
 - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fratelli CASETTI”



Viale dei Combattenti 1, 28865 Crevoladossola (VB)
Telefono: 0324 33229 - Cod. Mecc.: VBIC80800E
PEO: vbic80800e@istruzione.it - PEC: vbic80800e@pec.istruzione.it
www.iccasetti.org

- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 59/2004).

Alla luce di tali disposizioni:

- l'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe;
- le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi del D.M. n. 5/2021, a cui si rimanda;
- la domanda per l'esame di idoneità va presentata entro il 30 aprile e la sessione si svolge entro il 30 giugno;

Nelle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E' il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe.

Per una migliore comunicazione, è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento e riferimento alle Indicazioni Nazionali.

E' bene ricordare che:

- Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza.
- Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.
- Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, Legge 3 febbraio 2006, n. 27, e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:
 - per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
 - per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fratelli CASETTI”

Viale dei Combattenti 1, 28865 Crevoladossola (VB)
Telefono: 0324 33229 - Cod. Mecc.: VBIC80800E
PEO: vbic80800e@istruzione.it - PEC: vbic80800e@pec.istruzione.it
www.iccasetti.org



personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
- Se un alunno non supera l'esame non acquisisce la idoneità richiesta.

Inoltre, occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come indicato nella Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche [...] la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”.

Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Indicazioni per i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale

Con Nota prot. 6640 del 17/12/25, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso le *Linee guida per l'istruzione parentale*. Si riportano di seguito le istruzioni per i genitori ivi contenute.

Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell'istruzione parentale come modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione, provvedendo essi stessi all'istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:

- **entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di scuola vigilante) una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:**
 - a) la **dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica** per provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli;
 - b) il **progetto didattico-educativo di massima** che si intende far seguire al minore in corso d'anno, **predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fratelli CASETTI”



Viale dei Combattenti 1, 28865 Crevoladossola (VB)
Telefono: 0324 33229 - Cod. Mecc.: VBIC80800E
PEO: vbic80800e@istruzione.it - PEC: vbic80800e@pec.istruzione.it
www.iccasetti.org

primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d'esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità;

- **solo in casi eccezionali**, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, **la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti**;
- la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, **deve essere rinnovata nei termini previsti**, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, **per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell'istruzione parentale**, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i genitori** (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) **devono presentare la domanda di iscrizione all'esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria**, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell'assolvimento. **Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell'anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d'esame.** Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l'esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curriculum per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;
- **nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori** (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli **domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fratelli CASETTI"

Viale dei Combattenti 1, 28865 Crevoladossola (VB)
Telefono: 0324 33229 - Cod. Mecc.: VBIC80800E
PEO: vbic80800e@istruzione.it - PEC: vbic80800e@pec.istruzione.it
www.iccasetti.org



In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Si allega alla presente il modulo per la comunicazione di attivazione dell'istruzione parentale.

IL DIRIGENTE
Gabriele Taddei